

# GIURISPRUDENZA

# GIURISPRUDENZA

**CORTE DI CASSAZIONE - SESTA SEZIONE CIVILE, I  
18 MARZO 2021 n. 7616**

*PRES. L.G. LOMBARDO - REL. G. FORTUNATO*

**Regolamento spese di lite - Poteri giudice d'appello - Riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata - Nuovo regolamento delle spese d'ufficio - Conferma della sentenza impugnata - Modifica decisione sulle spese solo se oggetto di specifico motivo d'impugnazione.**

*“Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite”.*

*“In caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata dal giudice dell'appello soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione”.*

## **RAGIONI IN FATTO IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

L'avv. P.V. ha proposto ricorso monitorio dinanzi al Tribunale di Napoli, chiedendo la condanna di G.G. al pagamento di Euro 8044,89 a titolo di compensi professionali.

L'ingiunto ha proposto opposizione, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.

Acquisita documentazione, il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento della minor somma di Euro 2889,37, oltre accessori.

Su appello dell'avv. Pecorella, la Corte distrettuale di Napoli ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo in favore del difensore l'ulteriore impor-

to di Euro 138,00 a titolo di spese vive e ha compensato le spese di entrambi i gradi di causa, osservando che la domanda del difensore era stata accolta solo in minima parte e che anche l'impugnazione incidentale era risultata infondata.

La cassazione della sentenza è chiesta dall'avv. P.V. con ricorso in due motivi.

G.G. non ha svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Il giudice di merito avrebbe immotivatamente compensato le spese dei due gradi di causa, trascurando che il difensore era risultato totalmente vincitore, sia in primo grado che in appello.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92, 112, 132 c.p.c., dell'art. 111 Cost., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, sostenendo che, pur competendo al giudice di appello la regolazione delle spese di entrambi i gradi di causa qualora venga modificata la pronuncia di primo grado, non è ammessa la riforma della statuizione sulle spese adottata nel primo giudizio ove la decisione impugnata sia stata sostanzialmente confermata e se la statuizione sulle spese non sia stata appellata.

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento della prima censura.

L'avv. P. aveva richiesto - in fase monitoria - il pagamento di Euro 8.044,89, ottenendo già in primo grado l'importo di Euro 2.889,37 oltre accessori.

Il processo di opposizione, proposto dall'ingiunto, si era concluso con il riconoscimento di complessivi Euro 3.027,37, oltre alle spese processuali.

La Corte distrettuale, accogliendo solo parzialmente l'appello del P., gli ha riconosciuto ulteriori Euro 138,00, procedendo d'ufficio a regolare nuovamente le spese del giudizio svoltosi dinanzi al tribunale.

La decisione è - sul punto- contraria all'insegnamento di questa Corte, cui va data continuità, secondo cui il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la pronuncia sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione.

Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336 c.p.c., comma 1, l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifu-

sione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna.

La preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (Cass. n. 27606 del 2019; Cass. n. 58 del 2004).

Nella specie, non essendovi stata impugnazione incidentale sulle spese da parte del soccombente, gli oneri processuali di primo grado non potevano essere compensate, non potendo il giudice d'appello modificare d'ufficio la decisione assunta, in proposito, dal tribunale, avendo riformato la prima pronuncia in senso più favorevole all'appellante.

Segue quindi accoglimento del motivo con assorbimento della prima censura, dovendo il giudice del rinvio procedere ad una nuova regolazione anche delle spese di appello, uniformandosi al principio di diritto enunciato.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE CIVILE VI** **18 MARZO 2021 n. 7610**

*PRES. A. AMENDOLA - REL. P. PAOLO*

**La mancata asseverazione autografa delle relate di notifica via Pec del ricorso e della sentenza non determinano l'improcedibilità del ricorso per cassazione, in presenza di attestazioni di conformità in calce alle relate in parola e alla decisione gravata esplicitamente richiamate in altro correlato atto, ossia l'indice dei documenti depositati, contenente quindi l'elencazione di tali atti, sottoscritto in via autografa, dovendo ritenersi che il nesso esplicito tra i due atti appena richiamati permette di ritenere sussistente l'asseverazione, non essendo equivocabile la sussistenza della correlativa volontà e nemmeno elusa la compiuta struttura formale necessaria, sebbene ricostruibile in modo composito.**

*“Il ricorso in Cassazione pur in assenza dell'asseverazione autografa in calce alle relate di notifica via PEC e alla sentenza è procedibile; ciò in quanto dalle attestazioni di conformità in calce alle predette relate e alla sentenza con indicazione di sottoscrizione digitale - inidonea in assenza di deposito telematico nella fase di legittimità - esplicitamente richiamate nell'indice dei documenti depositati, contenente l'elencazione di tali atti, sottoscritto in via autografa, emerge in modo inequivoco la volontà asseverativa.*

*Peraltro, essendo sempre possibile l'asseverazione fino all'udienza o alla discussione cartolare, ciò non consente d'ipotizzare altre condizioni formali quali la contestualità al deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento”.*

## DIRITTO

### RILEVATO

che:

con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della l. n. 69 del 2009, art. 58, degli artt. 327,615,616 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato omettendo di considerare che il giudizio di opposizione era iniziato, con ricorso al giudice dell'esecuzione, nell'aprile del 2009 e non, come affermato, nell'ottobre del 2010, con l'atto di riassunzione nel pieno merito;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c.;

Rilevato che:

il ricorso è fondato;

preliminarmente dev'essere evidenziato che il ricorso è procedibile;

infatti, pur difettando l'asseverazione autografa in calce delle relate di notifica via PEC e della sentenza (cfr. Cass. Sez. U., n. 22438 del 2018 e Cass., Sez. U., n. 8312 del 2019), sono presenti:

i) attestazioni di conformità in calce alle relate in parola e alla decisione gravata - con indicazione di sottoscrizione digitale insufficiente di per sè in assenza di processo telematico nella fase di legittimità - che sono esplicitamente richiamate in altro correlato atto, ossia;

ii) l'indice dei documenti depositati, contenente quindi l'elencazione di tali atti, sottoscritto in via autografa;

nella cornice della richiamata nomofilachia, inerente al momento di transizione da processo analogico a processo compiutamente telematico presso la Corte Suprema di cassazione, il nesso esplicito tra i due atti appena richiamati permette di ritenere sussistente l'asseverazione non essendo equivocabile la sussistenza della correlativa volontà e nemmeno elusa la compiuta struttura formale necessaria, sebbene ricostruibile in modo composito;

d'altra parte, il fatto che, secondo la giurisprudenza sopra evocata, è sempre possibile l'asseverazione, sino pure all'udienza o alla discussione cartolare, non consente d'ipotizzare altre condizioni formali quali la contestualità al deposito o l'unicità documentale con gli stessi atti di riferimento;

nel (residuo) merito cassatorio, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che:

a) il giudizio di opposizione all'esecuzione già iniziata ha natura inderogabilmente bifasica, la prima davanti al giudice del procedimento coattivo, la seconda con la riassunzione (Cass., 11 ottobre 2018, n. 25170);

b) l'opposizione all'esecuzione, dunque, pur essendo distinta in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento, sicchè, ai fini dell'applicazione del termine d'impugnazione di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., nell'attuale formulazione, utilizzabile per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della l. n. 69 del 2009, rileva il momento in cui è stata introdotta la fase sommaria, con il deposito del ricorso dinanzi al giudice dell'esecuzione (Cass., 12 aprile 2017, n. 9352; cfr. anche, in tema di opposizione agli atti esecutivi, Cass., 7 maggio 2015, n. 9246); ne consegue la fondatezza della censura, poichè la Corte di appello ha erroneamente considerato l'introduzione del giudizio in riassunzione come il momento iniziale dello stesso ai fini del regime transitorio di cui alla l. n. 69 del 2009, art. 58, in relazione all'art. 327 c.p.c.; non è possibile decidere nel merito la causa essendo necessari apprezzamenti dell'incarto processuale riservati al giudice del merito.

## **CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE -SEZIONE CIVILE VI 4 APRILE 2021 n. 5865**

PRES. A. AMENDOLA - REL. M. ROSSETTI

**Risarcimento del danno alla salute - Nozione danno non patrimoniale - Categoria omnicomprensiva - Determinazione sistema c.d. "a punto" - Ristoro conseguenze standard - Presunzione semplice - Liquidazione equitativa - Aumento e/o diminuzione per conseguenze non accertabili medico-legalmente e per quelle accertabili medico-legalmente peculiari - Oggetto di prova specifica - Danno biologico quale conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona - Inesistenza categoria incapacità lavorativa generica - Riforma parziale sentenza di primo grado - Caducazione ope legis della statuzione sulle spese - Dovere del giudice d'appello di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese - Liquidazione delle spese di lite - Tariffa vigente al momento della pronuncia che conclude ciascun grado del giudizio.**

*"Il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro "ontologicamente" differenti; esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (es. lesione dell'onore, della reputazione, del nome, della salute...); la monetizzazione col sistema c.d. "a punto" del grado di invalidità permanente non ristora però di per sè ogni e qualsiasi pregiudizio subito dalla vittima, ma solo le conseguenze "standard", cioè quelle comunemente derivanti da quel tipo di*

lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età. Trattasi di una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e di sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi”.

“La misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. “calcolo a punto”, basata su una presunzione semplice, può essere aumentata o diminuita dal giudice, tenendo conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard, ossia quelle non accertabili medico legalmente (ad es. vergogna, tristezza, disistima di sé, sofferenza morale), oppure quelle conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto, che, in ogni caso, devono oggetto di specifica prova”.

“Il danno alla salute consiste nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana e non è concepibile un danno “da lesione della salute” ed un diverso ed ulteriore danno da “incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana”. Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile. Non è dunque corretto nè dal punto di vista medico legale nè dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima. I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona”.

“Nel nostro ordinamento giuridico non esiste alcun concreto pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, definibile “incapacità lavorativa generica”. Alla luce degli artt. 138-139 cod. ass., oltre che dei principi affermati dalla Suprema Corte, la nozione di “incapacità lavorativa generica” è scientificamente e giuridicamente erronea. È scientificamente erronea, perchè la dottrina medico-legale nega che possa apprezzarsi in misura percentuale la riduzione della capacità generica di lavoro, giungendo ad affermare che “la capacità (lavorativa) generica è sostanzialmente un'invenzione concettuale ed allo stato un non senso giuridico”. È, altresì, nozione giuridicamente erronea, perchè mescola e confonde le conseguenze patrimoniali della lesione della salute, con quelle non patrimoniali. Confusione non consentita, in quanto delle due l'una: o la vittima di lesioni personali ha conservato il suo reddito e la capacità di produrlo, ed allora l'unico danno risarcibile sarà quello non patrimoniale; oppure la vittima in conseguenza dell'infortunio ha perduto o verosimilmente perderà in tutto od in parte un reddito di lavoro; in questo caso avrà patito un danno patrimoniale da lucro cessante la cui liquidazione prescinde dal grado di invalidità permanente e dipenderà solo dalla misura del reddito perduto, sia esso effettivo, figurativo o presunto (come nel caso di danni ai minori od ai disoccupati)”

“In applicazione dell'art. 336 c.p.c., comma 1, la riforma anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione ope legis della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse”.

*“La liquidazione delle spese di lite deve avvenire in base alla tariffa vigente al momento della pronuncia che conclude ciascun grado del giudizio, perchè è in quel momento che si esaurisce la corrispondente prestazione difensiva ed il diritto al compenso diventa esigibile”*

## DIRITTO

### RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso riguarda la sola posizione di M.R.  
Con esso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1226, 2059 e 2727 c.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene una tesi così riassumibile:

- in conseguenza del sinistro, M.R. patì lesioni personali guarite con postumi antiestetici, fra cui la perdita del lobo dell'orecchio destro;
- queste cicatrici avevano provocato una “sindrome dismorfofobica”;
- la Corte d'appello aveva tenuto conto di questa sindrome neurologica nella determinazione del grado di invalidità permanente, ma aveva trascurato di prendere in esame le “ripercussioni negative che le lesioni avrebbero avuto sulla vita del giovane”.

Così decidendo, conclude il ricorrente, la Corte d'appello aveva violato il principio della necessaria personalizzazione del risarcimento del danno biologico.

- 1.1 Il motivo è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

La Corte d'appello ha accertato in punto di fatto che M.R., in conseguenza del sinistro, aveva sofferto:

- a) una frattura dell'omero, guarita con postumi permanenti stimati dal giudice di merito (sulla scorta del parere d'un ausiliario medico legale) corrispondenti ad una invalidità permanente del 2%;
- b) esiti cicatriziali deturpanti, valutati come un'invalidità permanente del 17%;
- c) una sindrome dismorfofobica (e cioè la preoccupazione ossessiva per il proprio aspetto fisico) di rilievo neurologico, valutata come un'invalidità permanente del 5%.

Ciò posto in facto, la Corte d'appello ha liquidato a M.R. il danno biologico da invalidità permanente, monetizzando l'invalidità complessiva del 24% in base alla tabella diffusa dal Tribunale di Milano e comunemente applicata dagli uffici giudiziari di merito.

Dopo avere liquidato nei termini che precedono il danno non patrimoniale, la Corte d'appello ha aggiunto:

- a) che la misura standard del risarcimento del danno non patrimoniale cau-

sato da una lesione della salute può essere anche aumentata nel caso concreto, per tenere conto delle peculiarità del caso concreto: e tra queste, in particolare, dell'intensità delle sensazioni dolorose provate dalla vittima, e dello sconvolgimento delle sue abitudini quotidiane;

b) che tuttavia l'una e le altre debbono essere puntualmente allegate e debitamente provate dal danneggiato;

c) che nel caso di specie vi era tuttavia "assoluta mancanza di prova (...) in ordine alla gravità dell'evento lesivo e delle sue ripercussioni sull'esistenza del danneggiato" (così la sentenza impugnata, p. 14, terzultimo capoverso).

**1.2** Così decidendo, la Corte d'appello non solo non ha violato alcuna delle norme indicate dal ricorrente (e cioè gli artt. 1226, 2059 e 2727 c.c.), ma si è attenuta puntualmente ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Questi principi sono pochi e semplici, e possono essere riassunti come segue.

**1.2.1** Primo: il danno non patrimoniale è una categoria unitaria ed omnicomprensiva. Non esistono pregiudizi non patrimoniali tra loro "ontologicamente" differenti; esiste in iure la categoria del danno non patrimoniale, ed in facto le singole forme concrete che esso può assumere (lesione dell'onore, della reputazione, del nome, della salute, e via dicendo: così Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11 novembre 2008).

**1.2.2** Secondo: dire che il danno non patrimoniale sia una categoria unitaria non vuol certo dire che, in presenza d'una lesione della salute, la monetizzazione col sistema c.d. "a punto" del grado di invalidità permanente ristori di per sé ogni e qualsiasi pregiudizio subito dalla vittima.

Moltiplicare il grado di invalidità permanente per una somma di denaro dà per risultato una somma di denaro idonea a ristorare il pregiudizio non patrimoniale consistente nell'incidenza dei postumi sulla vita quotidiana ed avente queste due caratteristiche: fondamento medico-legale ed intensità standard, cioè comunemente derivante da quel tipo di lesioni, per tutte le persone aventi lo stesso sesso e la stessa età (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 7 maggio 2018).

Si tratta dunque d'una liquidazione equitativa *ex art.* 1226 c.c., basata sull'assunto (medico legale prima che giuridico) secondo cui a parità di età e sesso, postumi identici comportano pregiudizi analoghi.

Ma proprio in quanto basata su una presunzione semplice, la misura del risarcimento del danno alla salute risultante dal c.d. "calcolo a punto" può essere aumentata o diminuita dal giudice, per tenere conto delle conseguenze dannose non rientranti in quella misura standard: e cioè le conse-

guenze dannose non accertabili medico legalmente (ad es. vergogna, tristezza, disistima di sè, sofferenza morale), oppure le conseguenze accertabili medico legalmente, ma non comuni a tutti, e peculiari del caso concreto (Sez. 3 -, Sentenza n. 28988 del 11 novembre 2019).

**1.2.3** Terzo: le “peculiarità del caso concreto” che, se sussistenti, possono giustificare un aumento della misura standard del risarcimento devono essere fatti, non vuote etichette. Non sarebbe, infatti, sufficiente chiamare pregiudizi identici con nomi diversi, per pretenderne la contemporanea risarcibilità (ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8895 del 4 maggio 2016).

Per stabilire dunque se il giudice di merito abbia correttamente liquidato il danno non patrimoniale non si deve avere riguardo alle formule definitorie invocate dall'attore, o richiamate dal giudicante (come “danno morale”, “danno biologico”, “danno alla vita di relazione”, e via dicendo), ma occorre considerare:

(a) quali siano stati i concreti pregiudizi dedotti dalla vittima e provati in giudizio;

(b) quali siano stati i concreti pregiudizi esaminati dal giudice (per tutti questi principi si vedano, tra le tante, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10912 del 7 maggio 2018; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4535 del 22 febbraio 2017; Sez. 3, Sentenza n. 20630 del 13 ottobre 2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1305 del 25 gennaio 2016).

**1.2.4** Quarto: il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana. Non è quindi concepibile, come invece mostra di ritenere il ricorrente, un danno “da lesione della salute”, ed un diverso ed ulteriore danno da “incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana”. Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile (per le ragioni già esposte da questa Corte nell'ordinanza Sez. 3 -, Ordinanza n. 7513 del 27 marzo 2018, cui in questa sede è possibile rinviare).

Non è dunque corretto nè dal punto di vista medico legale, nè dal punto di vista giuridico, sostenere che nella stima del danno alla persona debba tenersi conto dapprima dei postumi permanenti, e poi dell'incidenza di essi sulla vita della vittima.

I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sè e per sè, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona (così Cass. 7513/18, cit.). La distinzione giuridicamente rilevante in tema di liquidazione del danno alla persona è piuttosto quella tra conseguenze indefettibili dell'invalidità e conseguenze peculiari.

Le prime sono le conseguenze inevitabili per tutti coloro che abbiano patito identici postumi permanenti: ad es. la zoppia per chi abbia sofferto un accorciamento dell'arto inferiore, oppure la rinuncia all'attività fisica per chi abbia patito una grave riduzione della capacità respiratoria.

Le conseguenze peculiari sono invece quelle sofferte solo da quella particolare vittima, in conseguenza delle sue pregresse condizioni o del tipo di attività da essa svolte, ma non comuni necessariamente a tutte le vittime che abbiano sofferto identiche lesioni guarite con identici postumi.

- 1.3** Alla luce dei principi appena riassunti, il primo motivo di ricorso risulta - come anticipato - in parte infondato, ed in parte inammissibile. Il motivo è infondato, innanzitutto, nella parte in cui lamenta che la Corte d'appello avrebbe violato l'art. 2059 c.c., per non avere tenuto conto delle ripercussioni del danno patito da M.R. sulla sua vita quotidiana.

Per quanto detto, infatti, la liquidazione del danno biologico permanente è di per sé un ristoro per equivalente delle conseguenze che la lesione della salute ha avuto sulla vita quotidiana.

Per pretendere la maggiorazione della misura standard del risarcimento non basta dunque allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è infatti già ristorato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente.

È necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.

Nel caso di specie la Corte d'appello ha monetizzato l'invalidità permanente nella misura percentuale risultante dalla sommatoria di tutti i postumi permanenti accertati in corpore, e così facendo ha ristorato il danno non patrimoniale "standard".

Ha, poi, escluso che tale misura dovesse essere maggiorata, per mancanza di prova di ulteriori conseguenze: e così facendo ha rispettato il principio per cui la variazione in aumento del danno non patrimoniale alla persona esige l'allegazione e la prova.

- 1.7** Il primo motivo di ricorso è invece inammissibile nella parte in cui lamenta, in sostanza, che il giudice di merito avrebbe dovuto ricavare in via presuntiva, partendo dal fatto noto dell'entità delle lesioni, sia l'esistenza d'una sofferenza morale, sia la sussistenza dei presupposti di fatto giustificativi d'una maggiorazione della misura standard del risarcimento del danno biologico. La deduzione è teoricamente corretta, in quanto la prova regina in tema di danno non patrimoniale non può che essere la presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c..

E tuttavia questa Corte in tanto potrebbe sindacare se il giudice di merito abbia, nella liquidazione del danno, violato il principio di integrale riparazione, in quanto il ricorrente abbia avuto cura di esporre nel ricorso, in ossequio al disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 3:

- a) quali fossero i pregiudizi concreti dei quali aveva chiesto il ristoro nell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, ulteriori e diversi da quelli comunemente provocati da postumi permanenti del medesimo grado;
- b) come fossero stati provati (così già Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8985 del 15 maggio 2020).

Nel caso di specie, per contro, il ricorrente nulla riferisce sui fatti posti a fondamento della domanda nell'atto introduttivo del giudizio, limitandosi a dedurre che la Corte d'appello avrebbe omesso ogni valutazione "circa l'incidenza negativa dei postumi sulle attività quotidiane di vita quotidiana" (così, testualmente, il ricorso, p. 5); che per il tipo di postumi patiti dalla vittima la Corte d'appello "avrebbe dovuto considerare il vulnus patito come effettivamente accertato e suffragato dalle risultanze della relazione peritale" (*ibidem*, p. 5); che la sentenza avrebbe perciò dovuto riconoscere "una equa personalizzazione del danno biologico in ragione degli ulteriori pregiudizi non patrimoniali (danno esistenziale, danno estetico)" (*ibidem*, p. 6).

Formule di così sconfinata latitudine impediscono a questa Corte di stabilire quali furono i concreti pregiudizi dedotti dall'attore in primo grado; quale il loro grado di specificità; quale la loro autonomia concettuale rispetto al danno biologico.

2. Anche il secondo motivo di ricorso è riferibile al solo M.R..  
Con tale motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell'art. 112 c.p.c..  
Sostiene che la corte d'appello avrebbe violato la norma suddetta non procedendo ad un adeguato aumento del quantum del risarcimento del danno biologico, al fine di tenere conto della "riduzione della capacità lavorativa generica", qualificata dal ricorrente come "evidente".
- 2.1 Va preliminarmente rilevato come il motivo, nonostante la sua intitolazione, denunci in realtà non una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma piuttosto un error in indicando, consistito nella sottostima del danno non patrimoniale.  
Il motivo, anche a prescindere da qualsiasi rilievo circa l'eshaustività del modo in cui è formulata la censura, è comunque manifestamente infondato in punto di diritto.  
Il ricorrente muove dall'assunto che:
  - a) esista un pregiudizio non patrimoniale definibile "incapacità lavorativa generica";

b) questo pregiudizio non solo nel caso di specie sussisterebbe, ma avrebbe dovuto giustificare un incremento della liquidazione del danno biologico permanente.

Il presupposto giuridico su cui il ricorrente fonda la censura in esame è insussistente.

Nel nostro ordinamento giuridico non esiste alcun concreto pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, definibile “incapacità lavorativa generica”. L’espressione “incapacità lavorativa generica” fu coniata dal legislatore allorchè, tra la fine del XIX e l’inizio del XX sec., iniziò ad introdurre forme di tutela assicurativa a favore dei lavoratori contro il rischio di infortuni sul lavoro (ad esempio, nella l. 21 agosto 1921, n. 1312, art. 6 sull’assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private; od ancora nella l. 18 marzo 1968, n. 313, sul “Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra”).

In quelle leggi l’aggettivo “generica” stava a significare che la misura dell’indennizzo normativamente o contrattualmente previsto prescindeva dalle ripercussioni che concretamente l’infortunio aveva avuto o poteva avere sul reddito lavorativo della vittima, come è normale in qualsiasi assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

L’espressione fu mutuata dalla prassi in materia di responsabilità civile solo quando, esclusa dalle Sezioni Unite la risarcibilità del danno non patrimoniale (Cass. sez. un. 20 ottobre 1924, in *Giur. it.*, 1924, I, 1, 952), la giurisprudenza fu costretta a ricorrere a vari escamotage per accordare il risarcimento del danno alla salute anche in assenza di contrazioni reddituali. Si iniziò allora a designare, con l’espressione “danno alla capacità lavorativa generica”, il pregiudizio (teoricamente) consistente nella perdita o nella riduzione della capacità della vittima d’una lesione personale di svolgere non già il proprio lavoro, ma un qualsiasi altro lavoro, anche diverso dal proprio, che non richiedesse particolari competenze o capacità.

Si trattava, com’è evidente, d’una *fictionis iuris*, dal momento che non sarebbe nemmeno seriamente pensabile - ad esempio - che un top manager il quale abbia patito un’anchilosi del ginocchio possa dolersi di non poter più svolgere, se volesse, l’attività di carpentiere o minatore. Tale nozione è ormai divenuta superflua da molti anni, e cioè da quando il danno non patrimoniale, in caso di lesioni personali, è integralmente risarcibile senza limitazioni di sorta: e dunque non v’è più bisogno, per garantirne il ristoro, di ricorrere a più o meno fantasiose *fictiones iuris*.

- 2.2 Oggi infatti, alla luce degli artt. 138-139 cod. ass., oltre che dei principi ripetutamente affermati da questa Corte sulla integrale risarcibilità dei danni non patrimoniali in caso di lesioni della salute, la nozione di “incapacità lavorativa generica” è divenuta scientificamente e giuridicamente erranea.

È scientificamente erronea, perchè la dottrina medico-legale pressochè unanimemente nega che possa apprezzarsi in misura percentuale la riduzione della capacità generica di lavoro, giungendo ad affermare che “la capacità (lavorativa) generica è sostanzialmente un’invenzione concettuale ed allo stato un non senso giuridico”.

È, altresì, nozione giuridicamente erronea, perchè mescola e confonde le conseguenze patrimoniali della lesione della salute, con quelle non patrimoniali. Confusione non consentita, in quanto delle due l’una:

- o la vittima di lesioni personali ha conservato il suo reddito e la capacità di produrlo, ed allora l’unico danno risarcibile sarà quello non patrimoniale;
- oppure la vittima in conseguenza dell’infortunio ha perduto o verosimilmente perderà in tutto od in parte un reddito di lavoro; in questo caso avrà patito un danno patrimoniale da lucro cessante la cui liquidazione prescindere dal grado di invalidità permanente e dipenderà solo dalla misura del reddito perduto, sia esso effettivo, figurativo o presunto (come nel caso di danni ai minori od ai disoccupati).

2.3 Nel caso di specie la Corte d’appello ha liquidato correttamente, per quanto detto, il danno non patrimoniale, ed escluso esservi prova d’una potenziale compromissione del reddito futuro della vittima. Ha, quindi, rispettato i principi sopra esposti.

3. Col terzo motivo i ricorrenti lamentano, formalmente prospettando il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, la mancanza di motivazione sulla richiesta, da essi formulata in appello, di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio.

3.1 Il motivo è inammissibile sia perchè la mancata rinnovazione della consulenza tecnica non costituisce un vizio di “omesso esame del fatto decisivo” *ex* art. 360 c.p.c., n. 5; sia perchè la scelta di rinnovare o non rinnovare la consulenza tecnica è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (così, in particolare, in motivazione, Cass. civ., sez. un., 22 maggio 2012, n. 8077, ove si afferma (5 4.1) che il legislatore ha conferito al giudice di merito “il potere di operare nel processo scelte discrezionali, che, pur non essendo certamente libere nel fine, lasciano tuttavia al giudice stesso ampio margine nel valutare se e quale attività possa o debba essere svolta. Si pensi, a titolo d’esempio, alla scelta di disporre o meno una consulenza tecnica (...): situazioni tutte nelle quali la decisione si riferisce, certo, ad un’attività processuale, ma è intrinsecamente ed inscindibilmente intrecciata con una valutazione complessiva dei dati già acquisiti in causa ed, in definitiva, della sostanza stessa della lite. Il che spiega perchè siffatte scelte siano riservate in via esclusiva al giudice di merito.

4. Col quarto motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del d.m. n. 55 del 2014, artt. 4 e 5. Deducono che la Corte d'appello ha liquidato le spese giudiziali del grado di appello in misura inferiore al minimo tabellare, importo che nel caso di specie si sarebbe dovuto determinare assumendo a base del calcolo quale valore della causa la somma di Euro 120.000.

4.1 Il motivo è fondato.

Ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente il valore della causa si determina ai sensi del c.p.c. (d.m. n. 55 del 2014, art. 5, comma 1).

Il codice di procedura civile prevede che più domande proposte contro il convenuto si sommano solo se proposte dalla stessa persona (art. 10 c.p.c., comma 2).

Quando, invece, più parti agiscono in giudizio contro il medesimo convenuto proponendo domande connesse, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., o cumulate *ex art.* 104 c.p.c., la regola di cui all'art. 10, comma 2, non s'applica, ed il valore di ogni causa deve essere separatamente considerato, anche ai fini della liquidazione degli onorati di avvocato (così già Sez. L, Sentenza n. 1640 del 5 marzo 1983, Rv. 426482 - 01).

Nel caso di specie uno dei danneggiati, M.R., patì un danno liquidato dalla Corte d'appello in 121.078,99 Euro.

Per cause di tale valore il compenso minimo tabellare, esclusa la fase istruttoria che in appello mancò, è pari a 4.758 Euro (e non 5.993 Euro, come sostenuto dalla Amissima nel controricorso, e tanto meno 4.253 Euro, come sostenuto dalla medesima società nella memoria *ex art.* 380 *bis* c.p.c.).

Il suddetto importo, al netto della riduzione di un terzo *ex art.* 92 c.p.c. applicata dalla Corte d'appello, risulta pari ad Euro 3.172, il quale si sarebbe poi dovuto aumentare in considerazione della pluralità di parti, d.m. 10 marzo 2014, n. 55, *ex art.* 4, comma 2. La Corte d'appello, invece, ha accordato agli appellanti (odierni ricorrenti) a titolo di rifusione delle spese d'appello l'importo complessivo di Euro 3.000, e dunque inferiore al minimo, senza alcuna motivazione.

5. Col quinto motivo i ricorrenti lamentano che la Corte d'appello avrebbe erroneamente omissso di provvedere sulle spese del primo grado di giudizio. Deducono che l'accoglimento dell'appello aveva determinato la caducazione della regolazione delle spese disposta dal Tribunale, e che di conseguenza la Corte d'appello avrebbe dovuto provvedere sul punto.

5.1 Il motivo è fondato.

Infatti l'art. 336 c.p.c., comma 1, stabilisce il principio che la riforma della sentenza di primo grado ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno).

Pertanto la riforma anche parziale della sentenza di primo grado determina la caducazione ope legis della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle stesse (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 13059 del 5 giugno 2007, Rv. 599178 - 01).

Nè può ritenersi che la Corte d'appello abbia voluto implicitamente confermare la regolazione delle spese disposta dal Tribunale per il primo grado di giudizio, in quanto tale possibilità può ammettersi solo in presenza di espressioni, nella sentenza d'appello, del tipo "conferma del resto l'impugnata sentenza" o simili (Sez. 3, Sentenza n. 15360 del 28 giugno 2010, Rv. 613956 - 01), che nella specie mancano.

5.2 Non convincenti, per contro, appaiono le deduzioni svolte a tal riguardo dalla Amissima a p. 3 della memoria depositata ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., secondo cui i ricorrenti col quinto motivo del proprio ricorso avrebbero inteso dolersi non della omessa liquidazione, da parte della Corte d'appello, delle spese del primo grado, ma soltanto della mancata riforma della statuizione del Tribunale, nella parte in cui aveva compensato parzialmente le spese del primo grado.

Tale eccezione tuttavia non ha fondamento: in primo luogo perchè domandare al giudice d'appello di escludere la compensazione parziale disposta dal Tribunale significa, per secundam, invocare la riforma della regolazione delle spese compiuta dal primo giudice; in secondo luogo perchè il ricorso esprime chiaramente, a p. 11, secondo capoverso, la volontà di censurare il fatto che la Corte d'appello ha "omesso di pronunciarsi sulla liquidazione delle spese di primo grado".

6. La ritenuta erroneità della sentenza d'appello non ne impone, tuttavia, la cassazione con rinvio.

Infatti, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, procedendo alla liquidazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

6.1 Per quanto attiene le spese del primo grado, va in primo luogo rilevato che la sentenza del Tribunale di Palmi venne pubblicata il 9.1.2006. Le spese relative a quel grado di giudizio andranno pertanto liquidate in base ai criteri stabiliti dal d.m. 8 aprile 2004, n. 127.

È infatti consolidato, nella giurisprudenza di questa corte, il principio secondo cui la liquidazione delle spese di lite deve avvenire in base alla tariffa vigente al momento della pronuncia che conclude ciascun grado del

giudizio, perchè è in quel momento che si esaurisce la corrispondente prestazione difensiva ed il diritto al compenso diventa esigibile (così già Sez. U, Sentenza n. 2493 del 03 ottobre 1964, Rv. 303741 - 01; in seguito, da ultimo ed *ex multis*, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 31884 del 10 dicembre 2018, Rv. 651920 - 01).

In base al suddetto decreto, esclusa qualsiasi compensazione, ed avuto riguardo alla natura dell'attività effettivamente svolta per come risultante dagli atti, vanno liquidati per il primo grado di giudizio Euro 200 per spese, Euro 1.323 per diritti ed Euro 9.472,50 per onorari.

- 6.2 Le spese del grado di appello, esclusa qualsiasi compensazione, e tenuto conto del numero delle parti (che nel caso di specie può giustificare un incremento complessivo del 50%, d.m. n. 55 del 2014, *ex art.* 4, comma 2), vanno liquidate nella misura complessiva di Euro 7.137.
- 6.3 Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione del rilevante iato tra *decisum* e *petitum*.

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO 3 MAGGIO 2021 N. 11559

PRES. G. RAIMONDI - REL. F. AMENDOLA

**Notifica atti indirizzo di posta elettronica certificata - Soggetto obbligato *ex lege* a munirsi di un indirizzo PEC - Notifica valida anche se la casella PEC è "piena" - Perfezionamento con ricevuta attestante rinvenimento casella "piena" - Evento imputabile al destinatario - Mancato buon esito della comunicazione telematica - Legittimo deposito atto in cancelleria.**

*"La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, è valida anche se la cd. casella PEC del destinatario è piena e si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la predetta casella "piena"; ricevuta quest'ultima da considerarsi equiparata a quella di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi"*

*"Il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica*

*del destinatario, legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi del d.l. n. 179 del 2012 cit., art. 16, comma 6, conv. in l. n. 221 del 2012 cit., come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 47, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114"*

## DIRITTO

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso per revocazione ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., si denuncia "erronea presupposizione di fatto obiettivamente inesistente - in data 19 agosto 2019 non ha avuto luogo alcuna notifica/comunicazione a mezzo deposito in cancelleria dei decreti di rigetto del Tribunale di Varese".

Si eccepisce la svista percettiva del Collegio che non si sarebbe avveduto che la comunicazione del decreto impugnato "non aveva avuto luogo a mezzo deposito in data 19 agosto 2016, ma a mezzo PEC in data 22/23 agosto 2016, con conseguente piana tempestività" del ricorso per cassazione.

Si argomenta che "la suddetta comunicazione di cancelleria attesta, difatti, incontrovertibilmente che il cancelliere del Tribunale di Varese... non aveva considerato imputabile allo scrivente difensore il mancato buon fine della comunicazione a mezzo PEC del 19 agosto 2016"; non aveva, di conseguenza, proceduto alla notifica a mezzo deposito in cancelleria degli stessi, ma aveva al contrario provveduto a delle nuove notifiche a mezzo PEC andate appunto a buon fine il 22/23 maggio 2016.

Si lamenta che il Collegio avrebbe "dato per assodato l'erroneo dato di fatto che venerdì 19 agosto 2016, dopo la vana notifica a mezzo PEC, il cancelliere... avesse provveduto, ai sensi del d.l. n. 179 del 2012, art. 16, alla immediata e contestuale comunicazione del medesimo decreto mediante deposito in cancelleria, anzichè alla ripetizione della comunicazione a mezzo PEC il giorno lavorativo immediatamente successivo, come invece avvenuto".

Si depositano attestazioni rilasciate dalla cancelleria del Tribunale di Varese successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata.

2. Con il secondo motivo si denuncia "errore di fatto *ex art. 395 c.p.c., n. 4, omesso esame degli atti difensivi di parte*", criticando l'impugnata decisione nella parte in cui reca l'inciso: "nulla peraltro avendo dedotto i ricorrenti in ordine all'eccezione sollevata".

Si lamenta che il Collegio non avrebbe esaminato le difese contenute nella

memoria *ex art.* 378 c.p.c., ritualmente depositata e nella quale si argomentava diffusamente in ordine all'eccezione di tardività sollevata dal controricorrente Fallimento.

3. Appare opportuno premettere i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione dell'ipotesi di revocazione di cui dell'art. 395 c.p.c., n. 4.

Invero tale ipotesi sussiste se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Pacificamente per questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016).

Pertanto, in generale, l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata, diversa (v. Cass. n. 14656 del 2017).

In particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; Cass. n. 4605 del 2013; Cass. n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga l'interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità.

Inoltre non è idoneo ad integrare un errore revocatorio l'ipoteizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata - di revocazione (Cass. n. 14108 del 2016; Cass. n. 13181 del 2013).

4. Altrettanto opportuna appare una ricognizione del quadro normativo e giurisprudenziale in ordine alle comunicazioni o notificazioni effettuate dalla cancelleria tramite posta elettronica certificata.

Va premesso che, ai sensi della l. Fall., art. 99, u.c., nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa, come novellato prima dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e poi dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il decreto che decide sull'opposizione allo stato passivo "è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione". Tale comunicazione effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata, ai sensi del d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, conv., con modif. dalla l. n. 221 del 2012, è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione, non ostandovi il nuovo testo dell'art. 133 c.p.c., comma 2, come novellato dal d.l. n. 90 del 2014, conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014, secondo il quale la comunicazione del testo integrale della sentenza da parte del cancelliere non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 c.p.c., perchè la norma del codice di rito trova applicazione solo nel caso di atto di impulso di controparte, ma non incide sulle norme derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria (cfr. Cass. n. 23443 del 2019 e Cass. n. 10525 del 2016).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 16 richiamato, comma 6, "Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario".

La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'annoverare tra le "cause imputabili al destinatario" la "mancata comunicazione per saturazione della casella di posta elettronica", avendo esplicitamente affermato "che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, legittima l'effettuazione della comunicazione mediante deposito dell'atto in cancelleria, ai sensi del d.l. n. 179 del 2012 cit., art. 16, comma 6, conv. in l. n. 221 del 2012 cit., come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, art. 47, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114" (Cass. n. 7029 del 2018; ma già in precedenza v. Cass. n. 25968 del 2016; conf. Cass. n. 13532 del 2019 e, più di recente, Cass. n. 3163 del 2020). Nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema

invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito (v. Cass. n. 3965 del 2020; Cass. n. 20698 del 2018; Cass. pen. 54141 del 2017). Infatti, ai sensi del d.m. n. 44 del 2011, art. 16, comma 4, “nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata (...) viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori”. Da tale disposizione si evince pure che, in caso “di mancata consegna”, la “comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario” è generata automaticamente, conformemente alle previsioni del D.G.S.I.A., altrimenti l'”avviso” pubblicato “nel portale dei servizi telematici” non potrebbe dare per “avvenuta” detta comunicazione o notificazione.

5. Tanto premesso la revocazione non può trovare accoglimento.

5.1 Nel primo motivo di ricorso, parte ricorrente individua l'errore revocatorio in un “fatto obiettivamente inesistente” e cioè che “in data 19 agosto 2016 non ha avuto luogo alcuna notifica/comunicazione a mezzo deposito in cancelleria dei decreti di rigetto del Tribunale di Varese”. Si lamenta che il Collegio sarebbe incorso in “una grave svista percettiva”, perchè non si sarebbe accorto della presenza agli atti di causa di un documento “attestante l'avvenuta comunicazione dei decreti in esame non già a mezzo deposito in cancelleria in data 19 agosto 2016, ma a mezzo PEC in data 22/23 agosto 2016”. Secondo parte ricorrente “l'aver erroneamente considerato inesistente, nella sua dimensione storica di spazio e di tempo, il fatto costituito dalla seconda notifica del 22/23 agosto 2016 (effettuata appunto in luogo del deposito in cancelleria dal cancelliere Dott. T.G.) risultante dalla comunicazione di cancelleria prodotta agli atti di causa sub doc. B del ricorso introduttivo del giudizio integra dunque certamente gli estremi dell'errore revocatorio decisivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 395 c.p.c., n. 4”. Tuttavia in nessun punto della sentenza impugnata si legge esplicitamente che il Collegio ha ritenuto che il 19 agosto 2016 avesse “avuto luogo... notifica/comunicazione a mezzo deposito in cancelleria dei decreti di rigetto del Tribunale di Varese” e, quindi, in nessun punto si afferma essere sussistente quel fatto la cui verità sia incontrastabilmente esclusa e sul quale sia stata fondata la decisione.

Al contrario la decisione appare radicata tutta sul rilievo che “la comunicazione dell'avvenuto deposito del decreto” incontestabilmente pubblicato il

19 agosto 2016, realizzata tramite PEC all'indirizzo del difensore e "conclusosi con messaggio di mancata comunicazione per risultare piena la predetta casella di posta elettronica" era "da considerare parimenti effettuata ed efficace". Si aggiunge, dopo aver riportato l'intero tenore testuale del d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, conv. nella l. n. 221 del 2012: "sicchè la comunicazione deve aversi per notificata allorquando la mancata consegna dipenda da cause imputabili al destinatario come nel caso in cui per mancata diligenza di questi la casella risulti piena per prolungata (e dunque colpevole) assenza di lettura della posta elettronica".

Trattasi di valutazione in diritto che non può essere certo sindacata in sede di revocazione; piuttosto il ricorso qui esaminato sottende la critica che la sentenza impugnata avrebbe dovuto verificare non solo la mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, ma anche che avesse avuto luogo una "notifica/comunicazione a mezzo deposito in cancelleria dei decreti di rigetto del Tribunale di Varese" (rectius, che la comunicazione contenente "il testo integrale del provvedimento comunicato" ai sensi dell'art. 45 disp. att. c.p.c., fosse stata eseguita "mediante deposito in cancelleria") e sempre che tale "notifica/comunicazione" non fosse stata automaticamente generata dal sistema.

Ma l'errore revocatorio - per quanto innanzi rammentato - non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche e deve avere i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di valutazioni che involgano l'interpretazione di norme.

Peraltro, in altra occasione, questa Corte ha avuto modo di affermare che: "La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi" (Cass. n. 3164 del 2020).

Inoltre, la circostanza che un certo fatto non sia stato considerato dal giudice non implica necessariamente che quel fatto sia stato espressamente negato nella sua materiale esistenza (potendo, invece, esserne stata implicitamente negata la rilevanza giuridica ai fini del giudizio), perchè, altrimenti, si ricondurrebbe all'ambito del giudizio per revocazione, piuttosto che nell'ordinario giudizio di impugnazione, ogni fatto che non sia stato espressamente considerato nella motivazione giudiziale (Cass. n. 3200 del 2017).

Tale ultimo rilievo vale anche per l'ulteriore circostanza valorizzata da parte ricorrente che denuncia come "svista percettiva" il fatto che la sentenza impugnata non avrebbe considerato "la presenza agli atti di causa" della successiva comunicazione a mezzo PEC effettuata in data 22/23 agosto 2016. Il non averne accennato nella sentenza redatta con motivazione semplificata non significa certo che detto fatto sia stato negato nella sua materiale esistenza, potendo più semplicemente stare a significare che il Collegio ne ha disconosciuto la rilevanza giuridica ai fini del giudizio, come pure poteva fare coerentemente con l'assunto che la comunicazione si era già perfezionata il giorno 19 agosto 2016, per il solo fatto che la casella di posta del destinatario era risultata negligenemente satura, sicchè la successiva comunicazione del 22/23 agosto ben poteva, secondo tale prospettiva, essere considerata irrilevante.

D'altro canto stabilire il dies a quo di una impugnazione compete al giudice e non al cancelliere, che non ha certo nella sua disponibilità il potere di differire il termine per l'impugnazione. Peraltro il cancelliere, ove avesse ritenuto che la mancata consegna del messaggio per mancanza di capienza della casella di posta fosse dovuta a causa non imputabile, avrebbe dovuto operare a norma del d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 8, conv. in l. n. 221 del 2012, secondo cui "Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'art. 136 c.p.c., comma 3 e gli artt. 137 c.p.c. e segg....", piuttosto che "contattare" informalmente il difensore mediante posta elettronica ordinaria per avvisarlo dell'accaduto (v. pag. 5 ricorso per revocazione) e successivamente procedere ad un nuovo invio della comunicazione a mezzo p.e.c.. In ogni caso, proprio in ragione di ciò, il difensore era stato tempestivamente edotto della pubblicazione del decreto e di quanto accaduto per aver tenuto satura la casella di posta elettronica ed aveva certo tutto il tempo per porre in essere una linea difensiva prudente volta a scongiurare ogni conseguenza sfavorevole per il proprio assistito.

- 5.2 Esclusa la natura revocatoria dell'errore denunciato, vi è un ulteriore profilo autonomamente preclusivo della possibilità di accogliere il ricorso, atteso che l'art. 395 c.p.c., n. 4, circoscrive la rilevanza e decisività dell'errore di fatto al solo caso in cui esso non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

Orbene, con l'originario controricorso il Fallimento (*omissis*) srl ha formalmente eccepito la tardività del ricorso per cassazione ed ha quindi affermato come "nel caso concreto, la mancata ricezione e presa visione del decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo sia esclusivamente ascrivibile alla sfera organizzativa del legale dei ricorrenti, avendo il difensore di questi ultimi omesso di controllare con la necessaria periodicità la capienza resi-

dua della casella, di scaricare e cancellare i messaggi che ne rendevano saturata la memoria e, in definitiva, di porsi in condizione di ricevere il suddetto messaggio della cancelleria”, invocando a sostegno proprio il d.l. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6 e consegnando la questione controversa al contraddittorio delle parti.

Su tale punto controverso la sentenza impugnata ha provveduto, condividendo l’eccezione della controricorrente, il che implica un’attività di giudizio, riguardante anche la valutazione del contenuto espositivo di atti processuali, che non è suscettibile di riesame in questa sede.

Invero, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4 e art. 391-*bis* c.p.c., una volta che la questione sia stata esplicitamente sottoposta al contraddittorio delle parti, la pronuncia del giudice non si può configurare come pura svista percettiva, ma assume necessariamente natura di valutazione e di giudizio, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (cfr. Cass. n. 14929 del 2018).

6. Parimenti infondato il secondo motivo del ricorso per revocazione, con cui si lamenta un “omesso esame degli atti difensivi di parte” perchè l’ordinanza impugnata reca un inciso - “nulla peraltro avendo dedotto i ricorrenti in ordine all’eccezione sollevata” - che dimostrerebbe come il Collegio non avrebbe esaminato le difese contenute nella memoria *ex art.* 378 c.p.c., nella quale si contestava l’eccezione di tardività sollevata dal controricorrente Fallimento.

La doglianza non può trovare accoglimento, stante il principio già affermato da questa Corte, proprio in un caso di richiesta di revocazione di sentenza della Cassazione *ex art.* 391 *bis* c.p.c., secondo cui: “L’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate, non può essere considerato un errore di fatto riconducibile all’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4” (Cass. n. 714 del 2012; non conferente invece il richiamo di parte ricorrente a Cass. n. 602 del 2018, riferita al ben diverso caso del vizio riguardante un atto interno allo stesso procedimento di legittimità relativo all’instaurazione del contraddittorio, quale l’omesso avviso di fissazione dell’udienza o della Camera di consiglio a tutte le parti costituite).

Inoltre, ferma, per quanto sopra detto, l’inidoneità a determinare un errore revocatorio ad opera della errata acquisizione di dati giuridico-fattuali realizzata attraverso l’interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e, dunque, mediante attività valutativa, l’erroneità del fatto processuale affermata da parte ricorrente è priva di qualsivoglia decisività rispetto alla statuizione di inammissibilità poi assunta dalla Corte.

In punto di decisività, infatti, ai fini dell’errore revocatorio, occorre ancora una volta ribadire (v. Cass. n. 24283 del 2016 in motivazione) che “tale requisito ricorre allorchè vi sia un necessario nesso di causalità tra l’erronea

supposizione e la decisione resa; nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati (cfr. Cass. n. 11657 del 2006; Cass. n. 75 del 1999). Tale causalità va intesa in senso non già storico, ma logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice che ha emesso il provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n. 6881 del 2014; Cass., n. 3935 del 2009; Cass. n. 6367 del 1996)".

Più di recente (Cass. n. 8051 del 2020) si è chiarito che, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4, deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; solo ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.

Nella specie, anche laddove il provvedimento impugnato venisse emendato dal preteso errore compiuto nel non aver dato atto che nella memoria *ex* art. 378 c.p.c., l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione era stata contrastata, l'ordinanza manterrebbe intatta la sua base logico-giuridica, fondata interamente sull'assunto che il *dies a quo* per la decorrenza del termine l. Fall., *ex* art. 99, era il 19 agosto 2016, giorno in cui la comunicazione della pubblicazione del decreto del Tribunale di Varese era avvenuta a mezzo p.e.c., ma non era stata consegnata per causa imputabile ad una condotta non diligente del difensore che aveva tenuto piena la casella di posta elettronica.

Conclusivamente il ricorso per revocazione deve essere respinto.

Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell'intimato Fallimento. Ai sensi del d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, nel testo introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis* (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).